



Decreto 26 luglio 2004 n.107

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifica alle disposizioni in materia di verifica dei requisiti per la idoneità alla circolazione dei veicoli e targhe personalizzate.

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 19 luglio 2004 n.13;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

L'articolo 1 della Legge 20 settembre 1985 n.107 è così sostituito:

"Art. 1

E' disposta una visita e prova di collaudo sui veicoli di cui all'art. 1 da tenersi presso l'Ufficio Registro Automezzi per la verifica dei dati di identificazione e per l'accertamento della rispondenza ai requisiti di idoneità e sicurezza per la circolazione.

La visita ha luogo nei seguenti casi:

- 1) richiesta di immatricolazione di un veicolo già ammesso alla circolazione in uno Stato Estero con targa civile, anche se in via temporanea o provvisoria; per i veicoli provenienti dalla Comunità Europea il Congresso di Stato può stabilire deroghe a quanto precede;
- 2) modifica e aggiornamento delle caratteristiche costruttive del veicolo riportate nella Carta di Circolazione;
- 3) richiesta di reimmatricolazione di un veicolo già iscritto."

Art.2

L'articolo 8 della Legge 20 settembre 1985 n.107 è così sostituito:

"Art. 8

La revisione avviene a cura dell'Ufficio Registro Automezzi o struttura autorizzata previa presentazione di apposita domanda con modalità di visita, accertamenti e prova tali da verificare la persistenza nei veicoli dei requisiti di idoneità alla circolazione.

La visita e prova può avvenire entro i due mesi antecedenti la scadenza della revisione. In caso di cessazione dalla circolazione per esportazione il veicolo può essere sottoposto a revisione periodica decorsi quattro anni dalla prima immatricolazione."

Art.3

L'articolo 10 della Legge 20 settembre 1985 n.107 è così sostituito:

"Art. 10

Se la visita e prova ha dato esito positivo il nuovo termine di validità della revisione va annotato nella Carta di Circolazione ovvero su apposito documento che costituisce parte integrante della stessa.

Se la visita e prova ha evidenziato difetti o irregolarità tali da poter essere riparate, il veicolo deve essere ripresentato a revisione entro trenta giorni. E' consentita la circolazione a condizione che siano stati eliminati i difetti riscontrati.

Se la visita e prova ha evidenziato difetti o irregolarità tali da compromettere la sicurezza della circolazione, il veicolo viene sospeso dalla circolazione, e rinviato a nuova visita e prova. In tal caso può circolare nella stessa giornata per essere condotto in officina.

Se la visita e prova ha dato esito negativo il veicolo viene escluso dalla circolazione e viene ritirata la relativa Carta di Circolazione mediante apposito provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi.

Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi è autorizzata la proroga d'ufficio della scadenza della revisione periodica in caso di constatata impossibilità oggettiva di effettuazione delle operazioni."

Art.4

L'articolo 2 del Decreto 11 novembre 2003 n.149 è così sostituito:

"Art.2

L'Ufficio Registro Automezzi può assegnare a richiesta dell'interessato un numero di immatricolazione speciale formato sulla base dei seguenti criteri:

1. il numero di immatricolazione ancorché non progressivo deve essere univoco;
2. è possibile l'abbinamento dei seguenti caratteri alfabetici:
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;
3. la serie alfanumerica speciale non può generare la formazione di parole, acronimi, frasi contrari al buon costume, ordine pubblico ovvero offensivi. Il tal senso il richiedente rilascia apposita dichiarazione;
4. la serie alfanumerica speciale non può generare anche parzialmente la formazione di parole, acronimi, frasi riservate ad altri usi, quali a titolo esemplificativo: POLIZIA, POL, CRS, CD , RSM, SMR, salvo che il richiedente sia legittimato o autorizzato all'utilizzo dei relativi veicoli;
5. la serie alfanumerica speciale assegnata a richiesta, non può generare la formazione di parole, acronimi, frasi tali da costituire similitudine con la serie ordinaria."

Art.5

L'articolo 3 del Decreto 11 novembre 2003 n.149 è così sostituito:

"Art.3

La serie alfanumerica speciale deve essere formata obbligatoriamente secondo lo schema seguente:
da AAA00 a ZZZ99 oppure da AA00A a ZZ99Z oppure da AAAA0 a ZZZZ9 oppure da AA000 a ZZ999 oppure da AA0AA a ZZ9ZZ oppure da AA0A0 a AA9Z9 oppure da A0AA0 a Z9ZZ9 oppure da A0AAA a Z9ZZZ oppure da 0AAAA a 9ZZZZ oppure da 00AAA a 99ZZZ oppure da 000AA a 999ZZ.
Il modello di targa deve essere conforme al modello utilizzato secondo le norme vigenti al momento del rilascio."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Paolo Bollini - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini